



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8754 del 2021, proposto da Carla Paladini, rappresentata e difesa dagli avvocati Sofia Pasquino e Antonio Corvasce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Corradina Caruso, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione prima-*bis*) n. 4457 del 15 aprile 2021

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Rilevato che

- la sig.ra Paladini Carla, già dipendente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sez. I *bis* n. 4457 del 15 aprile 2021 di rigetto del suo ricorso avverso il decreto prot. n. ID15629423 del 12 gennaio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica contenente la graduatoria definitiva della mobilità pubblicata sul portale mobilita.gov.it in data 30 dicembre 2016, nella parte in cui ella era stata collocata al 39° posto ed assegnata al Ministero dell'economia e delle finanze, invece che al 7° posto, con assegnazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (sua amministrazione di prima scelta), come in base alla graduatoria provvisoria;

- a sostegno della sua impugnazione, l'odierna appellante ha lamentato l'erroneità della pronuncia del T.a.r. che non ha ritenuto sufficientemente provati il possesso da parte sua dei requisiti necessari per ottenere i benefici di cui alla l. n. 104/1992 e l'effettiva fruizione dei relativi permessi presso l'ENIT prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di mobilità, circostanze dapprima riconosciute in suo favore dall'Amministrazione nella graduatoria provvisoria e, poi, a suo dire, ingiustamente escluse nel provvedimento finale;

- al riguardo l'originaria ricorrente ha sostenuto, in particolare, l'illegittimità del decreto del 12 gennaio 2017 che sarebbe stato adottato dal Dipartimento della funzione pubblica *“senza alcuna attività istruttoria, senza che (le) fosse stato richiesto alcun chiarimento ...e sul mero presupposto, comunicato sul portale di ENIT ...rimasto indimostrato..., che <<la graduatoria (fosse)... stata modificata in quanto alcuni dipendenti (avevano)...comunicato di aver commesso errori nell'indicazione di informazioni che influivano a loro vantaggio ai fini del*

punteggio>>”;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituendosi in giudizio, ha dedotto, da parte sua, l'infondatezza di tutte le censure avversarie *“in quanto il criterio di precedenza di cui al richiamato articolo 8, comma 1, lettera c), del D.M. 14 settembre 2015, ai fini delle procedure dal medesimo D.M. disciplinate, (era)...da riconnettersi alla circostanza che, entro il termine ultimo per l'espressione delle preferenze (6 dicembre 2016), i dipendenti ENIT partecipanti alla procedura fossero stati <<riconosciuti>> dal datore di lavoro, titolari dei benefici di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104”*, condizione che al tempo non si sarebbe verificata;

Ritenuto che

- nella presente controversia, nella quale la materia del contendere riguarda essenzialmente l'esatta posizione da attribuire in graduatoria all'odierna appellante, in ragione del possibile coinvolgimento delle posizioni degli altri candidati che precedono la originaria ricorrente nella graduatoria stessa e che, in caso di accoglimento del gravame, vedrebbero pregiudicati i loro interessi, si imponga preliminarmente rispetto ad ogni altra decisione la necessità di un'integrazione del contraddittorio nei confronti di detti concorrenti;

- tale integrazione, da effettuarsi a cura della parte appellante nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con autorizzazione d'ufficio alla notifica per pubblici proclami, debba avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

I - la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri e su mobilita.gov.it di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione dell'amministrazione appellata, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso e i nominativi dei controinteressati;

II - la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni

continuativi in una sezione dedicata dei suddetti siti e, in ogni caso, facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

III - una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella segreteria della Sezione nei successivi trenta giorni, un'attestazione dei competenti Uffici dell'Amministrazione appellata da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate;

Ritenuto di dover disporre, infine, che, alla scadenza dei termini suddetti, il fascicolo venga rimesso al Presidente della Sezione per la nuova fissazione dell'udienza pubblica di discussione del merito;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta) dispone l'integrazione del contraddittorio ed autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità indicate in motivazione;

Dispone che, all'esito di tali adempimenti, il fascicolo sia rimesso al Presidente della Sezione per la nuova fissazione dell'udienza pubblica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Silvia Martino, Presidente FF

Michele Conforti, Consigliere

Luca Monteferrante, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Silvia Martino

IL SEGRETARIO